

ALLEGATO X

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(Modulo G)

1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:

- una descrizione generale dell'ascensore;
- dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.

4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato.

5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.